



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. dr. Piero Francesco De Pietro | Presidente |
| 2. dr. Flora Scelza | Consigliere rel. |
| 3. dr. Nunzia Tesone | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 14/12/2020 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1828 r. g. Sez. Lav. dell'anno 2018, vertente

TRA

MAZZELLA Avvocato ANNALISA (9-11-1976), rappresentata e difesa da se medesima, ed elettivamente domiciliata in Barano d'Ischia, via Duca degli Abruzzi n. 53

Appellante

E

I.N.P.S., in persona del legale rapp. pro tempore, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A., in persona del legale rapp. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello, ed elettivamente domiciliato con la stessa in Napoli, via De Gasperi n. 55

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 52 del 9-1-2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso depositato da Mazzella Annalisa, Avvocato, in data 2-2-2017, con il quale la stessa aveva chiesto accertarsi l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2009 effettuata dell'INPS, e la non debenza delle somme richieste a titolo di contributi per lo stesso anno, di cui all'avviso di addebito n. 371/2016/0023076270 notificato il 17-1-2017.

Avverso tale decisione ha proposto appello in data 9-7-2018 Mazzella Annalisa, sostenendo che nel 2009, sebbene iscritta dal 7-12-2004 all'Albo degli Avvocati, non era tenuta all'iscrizione presso la Cassa Forense e, avendo prodotto inferiore ad euro 9000,00, versò alla Cassa il solo contributo



integrativo di solidarietà. Deduceva inoltre che con precedente sentenza 10007/2014 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro – Sez. distaccata di Ischia – aveva accolto un ricorso analogo dalla stessa presentato per l'anno 2005, ed invocava il “giudicato esterno”. Infine argomentava che contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il credito contributivo dell'INPS si era prescritto per decorso del termine quinquennale, in quanto tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati, e quindi dal momento in cui avrebbe dovuto essere corrisposto il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, ossia dal 10-6-2010.

Chiedeva quindi alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda proposta in primo grado.

Ha resistito l'appellato INPS, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame perché infondato.

All'udienza di discussione la Corte decideva come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno, preliminarmente, riportare il testo dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995: *“Sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni”*.

L'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 stabilisce: *“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”*.

Con la sentenza n. 3240 del 2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1°1.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione.



Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995 opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata.

Giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che per l'iscrizione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, al tempo in cui si colloca la fattispecie, occorre che due requisiti: l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della professione con carattere di continuità.

Non potevano usufruire della previdenza forense coloro che esercitavano la libera professione in modo occasionale pur rimanendo iscritti all'albo professionale.

L'obbligo di iscriversi alla Cassa Forense, con conseguente obbligo di contribuzione nei limiti fissati dal Comitato dei Delegati della Cassa, conseguiva al raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto e di un volume di affari (Iva) superiore ai limiti determinati, anno per anno, sempre dal Collegio dei Delegati.

Sostiene l'appellante che in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995 come interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in I. n. 11 del 2011, si sottrae all'obbligo di iscrizione alla gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo.

Questa Corte dissente da tale interpretazione in quanto la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti.

Secondo Cass. 32166/2018: “... *La copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde*



all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della Costituzione

.... In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento ...

.... Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al

lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS".

Inoltre, proprio per un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, Cass. Sez. L. n. 3217/2018 ha stabilito: "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico



versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”.

Deve inoltre affermarsi, con specifico riferimento a questo giudizio, che la sentenza 10007/2014 prodotta dall'appellante, inerente analogo giudizio proposto in relazione all'anno 2005, non costituisce “giudicato esterno” in relazione alla presente causa. Con tale sentenza, infatti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli – sez. dist. di Ischia, ha dichiarato non dovuti dall'Avv. Mazzella “la contribuzione, le sanzioni civili e l'iscrizione alla Gestione Separata della ricorrente come richiesto dall'INPS per l'anno 2005”.

Va richiamato in proposito quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza Sez. L, Sentenza n. 7981 del 20/04/2016: “In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti”.

Di conseguenza, la sentenza 10007/2014, decidendo solo in ordine all'annualità 2005, non può essere invocata con riferimento alle annualità successive, e ciò anche perché l'obbligo contributivo è legato allo svolgimento di una certa attività professionale ed alla produzione di un certo reddito imponibile, condizioni, queste, che devono essere verificate anno per anno.

Inoltre osserva la Corte che nella sentenza 10007/2014 può leggersi che, successivamente all'accertamento dell'INPS, l'avv. Mazzella aveva chiesto ed ottenuto l'iscrizione retroattiva alla Cassa Forense per gli anni 2004, 2005 e 2006.

Infine, per quel che concerne la prescrizione, il termine (quinquennale) di cui si controverte deve ritenersi sospeso dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi, atteso che parte ricorrente non ha compilato nella dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2009 il riquadro finalizzato al calcolo dei contributi previdenziali obbligatori RR, come si evince dalla documentazione versata agli atti dall'INPS. Facendo applicazione dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cf. Cass. 6677/2019, conf. Cass 7884/2019) - cui questo Collegio ritiene di dover aderire, in ragione della funzione nomofilattica della Suprema Corte – bisogna avere riguardo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2009, ovvero il 30.09.2010, momento dal quale deve ritenersi operativa la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ. “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. La stessa ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e



propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito, dunque quando sia realizzato un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072 Cass. 7 marzo 2012, n.3584). Nel caso di specie la compilazione del quadro a ciò dedicato (Quadro RR), secondo il modello predisposto dalla Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, costituisce l'unico documento che avrebbe consentito all'INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte del professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto. Ne consegue che, per effetto della sua sospensione ex lege (art. 2941, n. 8 cod. civ.) dalla data del 30.09.2010 il termine di prescrizione non risulta decorso alla data della notifica della comunicazione di iscrizione avvenuta in data 3-7-2015.

In ossequio a tali principi, condivisi da questo Collegio, e considerato che risulta pacifica la circostanza che nel 2009 l'appellante abbia prodotto reddito quale avvocato inferiore ad euro 9.000,00, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- c) si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, fatte salve eventuali ragioni di esonero.

Così deciso in Napoli, il 14 dicembre 2020

Il Consigliere estensore

Dott. Flora Scelza

Il Presidente

Dott. Piero Francesco De Pietro

